



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

REGOLAMENTO

Definizione del PROFESSIONISTA associato L.A.I.T.

Si definisce Professionista associato L.A.I.T., colui che ai sensi della Legge n.4 del 14/01/2013 svolge un'attività, abituale e professionale, volta alla prestazione di servizi, fornisce consulenza ed opera, con la propria competenza tecnica nei settori tributario, fiscale, amministrativo ed aziendale, in forma autonoma, societaria, o in qualità di dipendente e/o collaboratore di studio, a favore delle imprese e delle altre categorie di lavoratori autonomi. Nei rapporti con i terzi l'associato L.A.I.T. deve evidenziare la sua iscrizione all'Associazione, il numero di iscrizione ed il riferimento alla legge 4/2013.

Per svolgere la sua professione l'associato L.A.I.T. si avvale di idonea tecnologia informatica e di personale qualificato, opportunamente inquadrato con specifico CCNL sottoscritto da L.A.I.T. che prevede un livello salariale e normativo adeguato.

Si propone sul mercato con professionalità, per tutelare i diritti e gli interessi del contribuente, assicurando la conoscenza delle leggi e delle normative vigenti.

Ha interesse a sviluppare le proprie conoscenze tecniche attraverso incontri di formazione, partecipando attivamente alla vita associativa e adeguando le proprie strutture alle normative vigenti, anche in termini di sicurezza sul lavoro.

Queste caratteristiche e peculiarità riassunte, s'intendono comprese nella definizione: "Professionista Tributario".

Art. 1 - REQUISITI DI ADESIONE

Per aderire all'Associazione occorre essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

Essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

avere il pieno godimento dei diritti civili;

non avere riportato condanne penali per reati contro il patrimonio e contro la fede pubblica, o comunque connessi con l'esercizio della professione;

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

L'ammissione all'associazione LAIT avviene, di norma per titoli, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, per coloro che:

1. Sono in possesso del Diploma di scuola media superiore con competenze fiscali e tributarie comprovate e/o di Laurea in materie economiche/giuridiche.
2. Sono in possesso del Diploma di scuola media superiore e/o Laurea triennale e quinquennale con almeno 2 anni di esperienza di lavoro in ambito fiscale-tributario.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributaristi e dei Servizi Professionali

3. Diplomatici di scuola media superiore o laureati che abbiano concluso positivamente il periodo di tirocinio presso un Professionista iscritto all'albo dei Commercialisti o dei Consulenti del Lavoro.
4. Provengono dalla carriera direttiva dell'Amministrazione Finanziaria e/o della Guardia di Finanza, degli Enti Locali, ove hanno maturato esperienze comprovate nelle materie fiscali e tributarie;
5. Sono iscritti in albi, ordini, collegi o registri professionali affini all'attività di consulente tributario;
6. Risultino iscritti nei ruoli ad indirizzo tributario e/o contabile e/o amministrativo e/o fiscale e/o aziendale di cui all'art. n. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934 n. 2011 e successive modificazioni;
7. Titolari o legali rappresentanti di strutture di servizi contabili in possesso del diploma di scuola media superiore o laurea, anche breve, purché esercitino l'attività da almeno cinque anni;
8. Titolari o legali rappresentanti di strutture di servizi contabili, in possesso di titoli scolastici previsti al punto 7), associati ad Associazioni accettate con apposito protocollo dalla L.A.I.T.;
9. Titolari o legali rappresentanti di strutture di servizi contabili, in possesso di titoli scolastici previsti al punto 7), che esercitino l'attività da almeno tre anni, purché siano stati in precedenza:
 - a) Dipendenti, per almeno due anni, di professionisti iscritti in albi, ordini, collegi o registri professionali affini all'attività di professionista tributarista;
 - b) Dipendenti, per almeno tre anni, di Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, o di strutture del settore contabile promosse dalle stesse, purché contrattualmente assimilabili almeno al 2° livello del CCNL previsto per i dipendenti dei Centri Elaborazione Dati Contabili;
10. Titolari o legali rappresentanti di Strutture di Servizi promosse dall'Associazione o da Associazioni accettate con apposito protocollo dalla L.A.I.T.;
11. Dipendenti di studi professionali purché in possesso di diploma di scuola media superiore o laurea, anche breve, a condizione che siano dipendenti da almeno 3 anni.

Gli aspiranti associati che non posseggono tutti i requisiti richiesti per essere ammessi per titoli dovranno dimostrare di avere un'esperienza di almeno tre anni in ambito contabile, fiscale e tributario, sostenere un colloquio conoscitivo e superare un test di valutazione.

Il test verterà su nozioni di:

1. Ragioneria ed economia aziendale



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

2. Tecnica commerciale
3. Diritto tributarî e finanziario
4. Diritto commerciale

Art. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE

L'ammissione avviene a seguito della domanda sottoscritta dal richiedente e diretta all'Associazione, all'attenzione del Consiglio Direttivo, il quale deciderà insindacabilmente sull'ammissione stessa, determinerà sulla base dei requisiti la tipologia dell'associato e l'eventuale assegnazione dei richiedenti alle strutture federative competenti per categoria e territorio.

La domanda di ammissione che dovrà essere compilata in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione richiesta, pena la nullità della stessa, deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo presente sul sito www.lait.it ed inoltrata alla segreteria della Sede Nazionale LAIT (segreteria@lait.it).

Art. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:
 - a) Certificato di cittadinanza italiana, ovvero documento attestante che il richiedente ha la cittadinanza in uno Stato della U.E. o in uno Stato in cui esiste trattamento di reciprocità;
 - b) Certificato di residenza;
 - c) Certificato del casellario giudiziario;
 - d) Certificato godimento dei diritti civili;

La documentazione di cui sopra potrà essere sostituita anche da un'autocertificazione, ai sensi delle norme vigenti o utilizzando il modulo presente sul sito www.lait.it.

2.
 - a) Copia titolo di studio o dell'iscrizione ai ruoli delle Camera di Commercio all'articolo n. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni;
 - b) Curriculum vitae dettagliato;
 - c) Copia attribuzione partita Iva/codice fiscale;
 - d) Copia eventuale certificato di certificazione;
 - e) Copia eventuale polizza assicurativa;
 - f) Altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo corsi, master, pubblicazioni in ambito fiscale-tributarî.

Art. 5 - VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione pervenuta all'Associazione viene esaminata da un punto di vista formale, preliminarmente, dalla Segreteria che valuta la composizione della documentazione

Regolamento LAIT - Pag. 3



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali

pervenuta in termini di presenza e accuratezza delle informazioni e degli allegati richiesti, comunicando al soggetto richiedente la necessità di produrre integrazioni particolari ritenute necessarie.

La Segreteria provvede a inoltrare la domanda formalmente completa, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa (o delle eventuali integrazioni successivamente richieste), al Consiglio Direttivo che, nel corso della prima seduta utile, procede alla valutazione effettiva, caso per caso, di ciascuna domanda, conformemente ai requisiti espressi dall' art. 4 dello Statuto.

La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.

L'eventuale pronunciamento negativo deve sempre essere motivato per iscritto, con i riferimenti puntuali ai requisiti non posseduti dal soggetto richiedente e previsti dallo Statuto.

A fronte della deliberazione del Consiglio, la Segreteria provvede a informare formalmente l'aspirante Associato, in merito all'esito della domanda, entro 5 giorni lavorativi. Entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione ufficiale di ammissione da parte della Segreteria, il nuovo associato deve procedere al versamento della quota associativa mediante bonifico bancario. Le coordinate per il versamento e il relativo importo vengono specificati nella stessa comunicazione inviata dalla Segreteria.

Art. 6 - ADESIONE NUOVO ASSOCIATO

L'adesione si manifesta mediante la sottoscrizione della domanda di adesione ed il versamento delle quote associative ordinarie e/o suppletive direttamente a Lait o tramite le federazioni.

L'adesione obbliga l'associato all'osservanza delle norme previste dallo Statuto sociale e/o degli statuti delle Federazioni costituite, del Codice Deontologico, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Statutari.

L'iscrizione all'Associazione è valida dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7 - QUOTA ASSOCIATIVA

Le quote associative sono determinate esclusivamente dal Consiglio Direttivo di Lait e possono essere diversificate per tipologia di associato.

A completamento di quanto previsto dall'art. 5 dello statuto il Consiglio Direttivo potrà deliberare quote diversificate per i soci accreditati alle federazioni.

Le quote è annuale dal 01 gennaio al 31 dicembre e si intende rinnovata tacitamente, salvo recesso da comunicare con lettera raccomandata A.R o via pec all'indirizzo. laitcert@gigapec.it entro il 30 di settembre di ogni anno per l'anno successivo.

Le quote di rinnovo vengono rimosse dalla segreteria dell'Associazione entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Professionista che aderirà all'Associazione dal 01 al 31 Agosto è tenuto al versamento dell'intera quota. Per coloro che s'iscriveranno all'associazione oltre tale data la quota sarà trattenuta per l'anno successivo.

Art. 8 - AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Gli associati devono comunicare, ogni anno (in occasione del rinnovo – nel mese di febbraio) l'aggiornamento relativo ai dati contenuti nella domanda di ammissione.

In particolare, i soci devono comunicare qualsiasi variazione inerente a:

1. Nominativi, indirizzi, recapiti telefonici fissi e mobili, fax, e-mail, sito web



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

2. Variazioni codice attività e quant'altro rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione.

L'Associazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento e mediante gli strumenti ritenuti più idonei, la veridicità delle dichiarazioni presentate e la correttezza dei dati forniti.

Art. 9 - ASSOCIATI ONORARI

Gli associati onorari, ai sensi dell'art.4 dello Statuto, sono nominati su proposta del Presidente con delibera del Consiglio Direttivo e non sono tenuti a corrispondere alcun contributo associativo. Non hanno diritto di voto in Assemblea.

Art. 10 - ASSOCIATI AGGREGATI

Per essere ammessi come associati aggregati, ai sensi dell'art.4 dello Statuto, occorre presentare apposita domanda di ammissione, allegando oltre alla documentazione al punto 4.1:

1. Copia del documento d'identità
2. Cv dettagliato
3. Titolo di studio
4. Numero iscrizione nei Ruoli provinciali dei Periti e degli Esperti in Tributi;
5. Numero iscrizione in Albi/Ruoli/Elenchi o Registri;
6. Altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo

Gli associati aggregati possono partecipare a tutte le attività poste in essere dall'Associazione e collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali, ma non hanno diritto di voto nè di partecipazione alle Assemblee.

Art. 11 - ASSOCIATI SOSTENITORI

L'ammissione all'associazione degli associati Sostenitori, ai sensi dell'art.4 dello Statuto, è valida dalla data del pagamento della quota di adesione nelle modalità definite dal Consiglio Direttivo, e si rinnova, salvo revoche disposte e motivate dal Consiglio Direttivo, con il pagamento della quota annuale, stabilita di anno in anno.

Gli associati Sostenitori possono partecipare a tutte le attività poste in essere dall'Associazione e collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali ma non hanno diritto di voto nè di partecipazione alle Assemblee.

Art. 12 - ASSOCIATI BENEMERITI

Gli associati benemeriti sono chiamati a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo, non sono tenuti a corrispondere alcun contributo e non hanno il diritto di voto e di Assemblea.

Art. 13 - OBBLIGO DI FARE PROPRI GLI IMPEGNI ASSUNTI DALL'ASSOCIAZIONE.

Il Professionista associato si impegna ad operare secondo la filosofia dell'Associazione e pertanto gli impegni assunti dall'Associazione nei confronti delle Istituzioni si intendono anche impegni assunti da ciascun associato; ovviamente tutti i dati che dovranno essere inviati e/o comunicati ai



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali

Ministeri competenti ed in generale a tutte le Istituzioni, dovranno essere resi immediatamente disponibili all'Associazione per controlli e verifiche.
Il Professionista associato si fa garante nei confronti dell'Associazione della corretta ed esatta corrispondenza dei dati inviati alle Istituzioni.

Art. 14 - SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il vincolo associativo cessa per decesso, recesso, decadenza od esclusione dell'associato.
Il recesso dovrà essere comunicato utilizzando il modulo all'uopo predisposto dall'Associazione Lait, ed inviato alla sede dell'Associazione per mezzo raccomandata A/R, o tramite PEC all'indirizzo (lait@pec.it) entro il 30 Settembre dell'anno in corso.
La decadenza della qualità di associato avviene quando vengono meno i requisiti che ne hanno determinato l'ammissione e per l'inosservanza delle norme statutarie e/o dei Regolamenti attuativi anche su segnalazione delle Federazioni costituite e/o delle Associazioni aderenti.
Gli associati s'intendono automaticamente esclusi in caso di mancato pagamento delle quote entro il 30 Aprile di ogni anno. Particolari condizioni di proroga o dilazioni di pagamento devono essere concordate con la Segreteria, portate all'attenzione del Consiglio e da questo convalidate.

Art. 15 - OBBLIGO ALL'ASSICURAZIONE.

L'Associato dovrà sottoscrivere e rinnovare annualmente una adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e per i rischi professionali con la compagnia o le compagnie selezionate dall'Associazione. Qualora il Professionista associato intendesse usufruire di compagnie di propria fiducia, dovrà fornire all'Associazione, copia della polizza medesima, attestante la copertura dei rischi professionali così come quelli previsti dalla Polizza proposta dall'Associazione, nonché le copie delle quietanze degli avvenuti rinnovi annuali.

Art. 16 - UTILIZZAZIONE DI SERVIZI INTERNI ALL'ASSOCIAZIONE.

È fatto obbligo al Professionista associato di utilizzare i servizi promossi ed organizzati dalla L.A.I.T e/o da Associazioni accettate con apposito protocollo.
Il Professionista associato potrà utilizzare servizi non promossi dalla L.A.I.T. purché questi non siano in concorrenza con quelli promossi dalla L.A.I.T. medesima e non potrà mai abbinare il nome dell'Associazione a strutture che non siano state accettate con apposito protocollo.

Art. 17 - DIVIETO DI CONCORRENZA.

È fatto assoluto divieto al Professionista associato, previa decadenza del rapporto associativo, promuovere o fornire i servizi in concorrenza con quelli promossi o gestiti dall'Associazione o da Associazioni accettate con apposito protocollo.
Il Consiglio Direttivo, valuterà eventuali deroghe al presente articolo, in presenza di particolari esigenze e/o impegni precedentemente assunti dall'associato.

Art. 18 - ATTIVITA' NON AUTORIZZATE.

Tutte le attività professionali riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art.2229 del codice civile e /o non previste dagli Statuti, Regolamenti e Codici Deontologici dell'Associazione, sono da intendersi non autorizzate e consentiranno all'Associazione di assumere, nei confronti degli associati che avessero compiuto atti illeciti, ogni iniziativa atta a tutelare l'onorabilità dell'Associazione e dei suoi Professionisti associati.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributaristi e dei Servizi Professionali

Art. 19 - QUALITA' DEL LAVORO.

Il Professionista associato, pur rimanendo libero di operare utilizzando la tecnologia ad esso confacente, dovrà adeguarsi ad uno standard qualitativo approvato dall'Associazione.

Art. 20 - ADEGUAMENTI LOGISTICI e SICUREZZA SUL LAVORO.

Il Professionista associato si impegna ad adeguare le proprie strutture, anche dal punto di vista di sicurezza sul lavoro, e la propria attività, alle norme vigenti, sopportandone gli eventuali costi anche relativi alla formazione obbligatoria che l'Associazione organizzerà, assicurando il tutto con idonea polizza R.C.

Art. 21 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L' Associato L.A.I.T, ai sensi dell'art.6 dello Statuto, per agire in armonia con le reali necessità del mercato e poter fornire adeguate risposte, nella complessità delle norme fiscali e tributarie e nel rispetto degli aspetti etici e deontologici, ha l'obbligo di aggiornarsi rispetto alle numerosissime novità ed evoluzioni normative del settore. L'obbligo di aggiornamento per un professionista iscritto ad un'associazione di rappresentanza professionale inserita nell'elenco del MISE e tra quelle autorizzate a rilasciare l'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati come L.A.I.T, non è solo legato ad una norma statutaria, ma un requisito previsto dalla legge ed è soprattutto nella consapevolezza che la migliore garanzia per l'utenza sia quella di fruire di servizi professionali prestati da soggetti tecnicamente preparati ed aggiornati. Le attività formative che consentono l'aggiornamento professionale del Professionista Associato e che concorrono all'acquisizioni di crediti per ottemperare all'obbligo della formazione permanente ai sensi della legge 4/2013 sono le seguenti:

1. Corsi, seminari e convegni di aggiornamento professionale in aula ovunque realizzati da LAIT o da strutture facenti parte del sistema confederale di cui Lait è componente attiva.
2. Corsi, seminari e convegni di aggiornamento professionale realizzati mediante piattaforma informatica da LAIT strutture facenti parti parte del sistema confederale a cui Lait aderisce
3. Giornate di aggiornamento, approfondimento e perfezionamento nelle materie che formano l'oggetto della professione del Tributarista, ovvero che vertono genericamente, su materia economica, commerciale, fiscale, finanziaria e quant'altro annesso e connesso all'attività del Tributarista, in qualunque forma realizzate, dalla Lait e/o da strutture facenti parti del sistema Confederale cui LAIT è componente attiva.

Art. 22 - OBBLIGO FORMAZIONE PERMANENTE

Per adempiere all'obbligo formativo di cui all'art.6 dello Statuto, l'associato, in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, dovrà maturare annualmente un numero di crediti pari a 20. Il Consiglio Direttivo, al fine di promuovere, gestire ed ottimizzare l'attività di formazione permanente ai sensi della legge 4/2013 ha costituito con apposita delibera la Federazione di scopo Lait Cert, stabilendone l'attività ed i limiti di competenza. La Federazione ha lo scopo di studiare e/o realizzare i piani formativi degli iscritti LAIT ed accreditati alla Lait Cert per la maturazione dei crediti formativi che concorrono, ai sensi della legge 4/2013, all'ottenimento dell'Attestazione della Qualifica e qualificazione professionale dei servizi prestati dall'associato. La Federazione con apposito regolamento disciplina le modalità di acquisizione dei crediti formativi obbligatori per il



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributaristi e dei Servizi Professionali

rilascio dell'attestato, per il conseguimento ed il mantenimento della Certificazione Professionale UNI11511 per il Tributarista.

L'associato in possesso dei requisiti che non adempie alla maturazione dei crediti formativi, seppur in regola con gli altri adempimenti previsti, non otterrà l'attestato di qualifica e qualificazione professionale dei servizi prestati.

L'associazione s'impegna a pubblicare sul sito i nominativi degli iscritti che rispettano gli standard qualitativi e di qualificazione professionale.

Art. 23 - CORSI FORMATIVI AI DIPENDENTI.

Nei limiti concessi dall'operatività, il Professionista associato si impegna a far seguire anche ai propri dipendenti, gli incontri formativi, promossi dall'Associazione, anche se non specificatamente indirizzati al personale.

Art. 24 - CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE.

Il Professionista associato garantisce a norma di Legge e risponderà personalmente anche in caso di recesso o decadenza dalla qualità di Associato, per la conservazione e la custodia della documentazione amministrativa, fiscale e/o del lavoro, relativa alla propria clientela, inalterata ed integra per il periodo di legge necessario. L'archiviazione dovrà avvenire in locali e strutture idonee a norma di legge. Tale documentazione dovrà essere resa immediatamente disponibile a semplice richiesta dei funzionari delle istituzioni pubbliche o dei responsabili dell'Associazione.

Art. 25 - DIVULGAZIONE DEI DATI.

I dati in possesso del Professionista associato e riguardanti, sia il cliente/contribuente, che l'Associazione, non sono divulgabili a norma di legge sulla privacy.

Art. 26 - IMPEGNO ALLA NON DIVULGAZIONE DEI DATI e UTILIZZO DI PASSWORDS

Qualora il Professionista associato decidesse, a norma di Statuto, di dimettersi dall'Associazione, anche se, per passare ad Associazione analoga, s'impegna a non divulgare i dati relativi all'Associazione e/o metodologie operative e tecniche per un periodo minimo di anni tre.

In ogni caso, le passwords, in possesso del Professionista associato per l'accesso in aree riservate alla comunicazione telematica con l'Associazione e con le Istituzioni, e ricevute attraverso l'Associazione stessa, potranno essere utilizzate dall'Associato unicamente fintanto che questi è da ritenersi associato effettivo e in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 27 - L'OSCURAMENTO DELLE PASSWORDS: QUOTE ASSOCIATIVE

Qualora il Professionista associato non sia in regola con il pagamento o, non rispetti, gli ordinamenti Statutari, il Codice Deontologico, i regolamenti, o contravvenga le leggi e/o al comportamento etico, l'Associazione è libera di oscurare senza preavviso le passwords concesse.

Art. 28 - ATTIVITA' PUBBLICITARIE e PROMOZIONALI

Tutte le attività pubblicitarie e promozionali dell'attività che il Professionista associato intendesse autonomamente attivare, dovranno essere preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Professionista associato si impegna a rendere nota la propria adesione all'Associazione attraverso:

1. Targhe;



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

2. Carta intestata:
3. Biglietti da visita;

Qualora i servizi forniti dall'Associazione o da strutture accettate con apposito protocollo, richiedessero la pubblicizzazione dei medesimi, il Professionista associato s'impegna ad applicare presso il proprio Studio le targhe che L'Associazione, le federazioni accreditate e/o strutture collegate forniranno.

Art. 29 - VERIFICHE

Il Professionista associato è conscio che l'Associazione, attraverso propri funzionari, potrà attuare controlli presso le Sedi dell'associato, con lo scopo unico di verificare l'operatività corretta della struttura in relazione a:

1. Osservanza delle norme di Legge;
2. Osservanza Codice Deontologico dell'Associazione;
3. Rispetto degli articoli statutarî e dei Regolamenti;
4. Rispetto delle norme relative alle disposizioni contenute nel Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008;
5. Corretta ed educata assistenza alla clientela;
6. Idoneo utilizzo di tecnologia avanzata e moderni metodi di archiviazione;
7. Utilizzo di programmi informatici consigliati o approvati;
8. Esposizione di diplomi o attestati a comprova della formazione permanente che l'Associazione attua nei confronti dei propri associati e loro dipendenti a favore della collettività;
9. Idonei locali di ricevimento del cliente;
10. Eventuale utilizzo e promozione di servizi prodotti da Associazioni e/o strutture in concorrenza con la L.A.I.T. e non preventivamente autorizzate;
11. Idonea copertura assicurativa;
12. Corretto inquadramento sindacale dei dipendenti.

Viceversa, il non rispetto dei punti sopracitati, potrà dar luogo a provvedimenti disciplinari previsti dal Codice Deontologico, dal Regolamento/i, dallo Statuto, che se reiterati potranno costituire elemento di esclusione dell'associato.



Libera Associazione Italiana
dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali

Art. 30 - SPORTELLO GARANZIA

L'associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utenza (Art. 2 comma 4 Legge 4/2013), tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento del cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27 ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 206/2005, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Art. 31 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati.